



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 73 del 02-09-2020

Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE ORDINARIA DEL CAMPO DI CALCIO SITO IN VIA LE PIANE LOC. VAL DI GIOVE ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FUTBOL3. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemilaventi il giorno due del mese di settembre alle ore 13:00, la Giunta Comunale, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella Civica Residenza.

Baroni Mario	SINDACO	P
CUCCULELLI SAMUELE	VICE SINDACO	P
TROJANI RAFFAELA	ASSESSORE	P

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE GIULIANA APPIGNANESI

Il Presidente Sig. Mario Baroni nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L. 27.12.2002 n. 289, e in particolare l'art. 90 (*Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica*), il quale stabilisce che:

24. *L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.*

25. *Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.*

26. *Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti;*

VISTA la L.R. Marche 02.04.2012 n. 5 (*Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero*. Pubblicata nel B.U.R. Marche 12 aprile 2012 n. 35, in vigore dall'01.01.13) e, in particolare, gli artt. 3, 18 e 19, i quali dispongono:

- **Art. 3** Funzioni degli Enti locali.

...

2. *I Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle norme regionali, statali ed europee, nonché degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dalla programmazione regionale, esercitano in particolare le seguenti funzioni:*

- a) *svolgimento di attività promozionali concernenti la pratica sportiva;*
- b) *elaborazione dei progetti riguardanti l'impiantistica sportiva, privilegiando la riqualificazione, l'adeguamento e la messa a norma del patrimonio sportivo esistente;*
- c) *completamento, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e superamento delle barriere architettoniche, nonché realizzazione degli impianti sportivi e degli spazi sportivi;*
- d) *promozione dello sport per i diversamente abili e dello sport per tutti;*
- e) *realizzazione di progetti per l'attività motoria nelle scuole, a partire dalle scuole primarie;*
- f) *gestione degli impianti sportivi pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003), e dal Capo VII della presente legge;*
- g) *utilizzo degli impianti sportivi scolastici da parte di soggetti sportivi in orario extrascolastico;*
- h) *realizzazione e sostegno di manifestazioni e iniziative legate al mondo dello sport, compresi convegni, seminari, corsi e pubblicazioni;*
- i) *ricognizione e censimento degli spazi e degli impianti sportivi e relativo aggiornamento.*

- **Art. 18** Affidamento.

1. *Il presente Capo disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, in attuazione dell'articolo 90, comma 25, della legge 289/2002.*

2. *Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico.*

3. *L'uso degli impianti sportivi deve essere improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive che praticano le attività a cui l'impianto è destinato.*

- **Art. 19** Modalità.

1. *I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti, in base a procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.*

2. *La gestione degli impianti sportivi è affidata, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali.*

3. Gli enti territoriali provvedono a stipulare con i soggetti affidatari convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti sportivi, nel rispetto delle finalità del presente Capo.

4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società e associazioni sportive non affidatarie.

5. Nel regolamento di cui all'articolo 24 sono definiti i criteri, le modalità e i requisiti minimi per la partecipazione ai bandi per l'affidamento degli impianti sportivi.

6. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che, pur avendone l'obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

DATO ATTO che questo ente dispone della struttura sportiva comunale del campo di calcio sito in loc. Pian di Giove con gli annessi spogliatoi;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 62 del 27/07/2018 con la quale veniva affidata la gestione della struttura di che trattasi all'Associazione sportiva dilettantistica Muccia per il periodo 01.08.2018 – 31.07.2019;

CONSIDERATO che, a seguito dell'emanazione del Regolamento regionale 7 agosto 2013, n. 4 che completa e stabilizza la disciplina di riferimento si è reso necessario emanare indirizzi stabili e uniformi per la gestione futura di detto impianto e con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 29/07/2019 sono stati approvati gli indirizzi per la gestione e lo schema di convenzione;

DATO ATTO che, la suddetta associazione non è più operativa e che in data 11/08/2020 con nota acquisita al prot. n. 6221 l'Associazione Sportiva Dilettantistica Futbol 3 con sede a Muccia in C.da Varano n. 18/B, che svolge esclusivamente attività sportiva giovanile, ha richiesto la gestione del campo di Calcio e annessi spogliatoi di Pian di Giove;

RITENUTO di poter affidare la gestione dell'impianto in questione alla suddetta Associazione in via sperimentale per il periodo 1^a settembre 2020 – 31 Agosto 2021, considerando che attualmente è l'unica Associazione operante sul territorio e che l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19 potrebbe penalizzare la gestione dell'impianto da parte di associazioni non del territorio che potrebbero essere penalizzate anche negli spostamenti tra comuni diversi;

Con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

1. di concedere in gestione il campo di calcio di Pian di Giove con annessi spogliatoi all'Associazione Sportiva Dilettantistica Futbol 3 rappresentata dal Presidente Campetella Marisa, con sede a Muccia in C.da Varano n. 18/B, per il periodo 01.09.2020 – 31.08.2021 alle condizioni indicate nell'allegata convenzione;

- di dare mandato ai Responsabili dell'ufficio competente di porre in atto tutti gli atti necessari conseguenti alla presente deliberazione.

- di dichiarare con separata votazione favorevole unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza da parte della Associazione sportiva dilettantistica Futbol 3 di poter usufruire della struttura.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ORDINARIA
DEL CAMPO DI CALCIO SITO IN VIA LE PIANE LOC. VAL DI GIOVE**

REP. N.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di settembre, nella residenza comunale,

tra

il Comune di Muccia con sede rappresentato dal Responsabile del Settore Urbanistica – Mario Baroni nato a Muccia il 18/05/1948 e ivi residente in Via Varano n. 26 ;

e

l'Associazione FUTBOL3 Associazione Sportiva Dilettantistica con sede a Muccia, C.da Varano n. 18/B Partita IVA 01800690438, rappresentata dalla signora Campetella Michela, Presidente pro-tempore, nata a Camerino il 23/08/1974 e residente a Camerino in Fraz. Polverina.

Premesso

- che con deliberazione consiliare n. 21 del 29/07/2020 si stabiliva di approvare l'atto di indirizzo per l'affidamento della gestione di tutti gli impianti sportivi, determinando i principi, gli obiettivi e le condizioni, approvando il presente schema di convenzione;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 02 settembre 2020 si deliberava di affidare la gestione del campo di calcio sito in Via Loc. Piane di Giove per la stagione sportiva 2020/2021;

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Il Comune, in esecuzione della deliberazione della Giunta n. 73 del 02/09/2020, concede alla FUTBOL3 Associazione Sportiva Dilettantistica con sede a Muccia l'uso del campo sportivo comunale sito in Via le Piane Loc. Val di Giove, con incarico della custodia e della gestione ordinaria degli stessi, consistente precisamente nelle seguenti attività:

- a) manutenzione ordinaria interna di tutta la struttura;

- b) pulizia e igiene dei locali compresi quelli igienici;
- c) tosatura e inaffiatura;
- e) custodia e manutenzione ordinaria di tutta l'attrezzatura in dotazione, come mezzi meccanici, elettrici, tecnici, docce, WC, ecc.

L'Associazione, per qualsiasi evento o torneo al di fuori della propria attività da svolgersi sul campo concesso in gestione dovrà chiedere la preventiva autorizzazione al Comune;

L'Associazione è responsabile del buon uso dell'impianto di illuminazione del campo nonché del riscaldamento degli spogliatoi e dell'uso delle docce.

L'Associazione è altresì responsabile per danni che si dovessero verificare agli impianti, ivi compresi gli spogliatoi, ad opera di qualsiasi soggetto, durante gli allenamenti e le partite dell'Associazione medesima o di squadre non iscritte a regolari campionati di calcio. A tal fine, il presidente dell'associazione, firmatario della presente convenzione, risponde solidalmente anche in proprio.

ART. 2

L'Associazione Sportiva Dilettantistica FUTBOL3, in qualità di gestore delle strutture sopra indicate, corrisponde al Comune, per l'utilizzo degli impianti, un canone annuo di euro 800 oltre IVA. Il Comune riconosce a sua volta all'Associazione le prestazioni specificate e il pagamento a proprio carico delle spese di illuminazione, metano e acqua. La liquidazione del canone da parte dell'associazione deve avvenire per il 50% entro il 31 dicembre 2020 mentre per il restante 50% entro il 31/05/2020.

ART. 3

All'associazione sopra individuata viene concesso l'uso del campo sportivo per tutte le necessità relative alle diverse attività agonistiche, regolarmente riconosciute ed approvate dalla FIGC e CSI, comprese le gare amichevoli e gli allenamenti, sulla base di un calendario prestabilito.

ART. 4

L'importo del contributo concesso all'Associazione Sportiva Dilettantistica FUTBOL3 per l'attività di gestione ordinaria degli impianti, non è comprensivo degli interventi di manutenzione straordinaria segnalati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Sono invece a carico dell'Associazione tutti gli oneri di ordinaria manutenzione quali: taglio erba del terreno di gioco, inaffiatura e concimazione del tappeto erboso, segnatura del

campo con relativo materiale necessario, pulizia, dopo ogni uso, di tutto l'impianto e degli accessori utilizzati, riparazione degli infissi (maniglie, serrature, cerniere, sostituzione vetri, ecc.); riprese di tinteggiatura e di verniciatura, cambio delle lampade (escluse quelle per l'illuminazione del campo di gioco) prese ed interruttori, riparazione e/o sostituzione di rubinetterie, riparazione di attrezzature ed arredi e, comunque, quanto altro necessario al mantenimento degli impianti, locali ed attrezzature in condizioni normali di efficienza.

Per la manutenzione di cui sopra l'Associazione è autorizzata all'uso non esclusivo delle attrezzature di proprietà comunale depositate presso il locale deposito del campo.

ART. 5

Il Comune si riserva la possibilità di usufruire gratuitamente degli impianti per scopi promozionali o per le scuole, compatibilmente alle esigenze dell'Associazione o di altre squadre, cui tali richieste verranno sottoposte.

ART. 6

Per il periodo di validità della presente convenzione, per motivi tecnici relativi al manto erboso, l'utilizzo del campo di calcio potrà essere effettuato sia per le partite di campionato che per gli allenamenti, salvo in casi particolari e sempre che il campo sia in condizioni di agibilità.

Qualora tale prescrizione non venisse rispettata l'ammontare della spesa per danni relativi, su quantificazione dell'U. T. C., verrà addebitata all'Associazione.

ART. 7

La durata della presente convenzione è determinata in anni UNO dal 1[^] Settembre 2020 al 31 Agosto 2020.

ART. 8

Con la presente convenzione si esclude assolutamente la possibilità che si possano determinare rapporti diretti ed indiretti con gli eventuali operatori che le associazioni firmatarie utilizzeranno nei lavori di custodia, manutenzione ed ogni altra attività autorizzata che si svolgerà all'interno della struttura, restando a carico di esse solo ogni onere inerente la gestione.

ART. 9

Nessuna responsabilità potrà ascriversi al Comune di Muccia in ordine alla gestione economica, amministrativa e contabile del Concessionario, il quale se ne farà completo carico, sia relativamente all'aspetto amministrativo e contabile, sia per gli aspetti fiscali.

Per quanto riguarda eventuali incidenti, infortuni durante l'utilizzo delle strutture e responsabilità civile verso terzi, il Concessionario dovrà provvedervi con proprie polizze assicurative da presentare all'atto della sottoscrizione della convenzione, sollevando, di fatto, il Comune di Muccia da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 10

Il Concessionario dovrà osservare e saranno responsabili dell'osservanza di tutte le norme e regolamenti vigenti in materia di igiene, sanità e sorveglianza, sicurezza e funzionamento degli impianti del tipo di quelli per cui è stipulata la presente convenzione, come dovrà munirsi di ogni e qualsiasi autorizzazione, nulla osta, concessione e quanto altro necessario per l'apertura e funzionamento degli stessi nel pieno rispetto delle leggi in vigore.

Il concessionario si impegna altresì al rispetto di tutta la normativa per il contenimento del contagio da Covid-19 per l'attività in questione.

ART. 11

La presente convenzione potrà essere revocata in qualunque momento per accertata inidoneità ad esercitare l'uso in concessione dei campi sportivi in questione, con preavviso di tre mesi, a seguito di rapporto da parte dell'U. T. C.. Qualora siano necessari interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto sportivo che non consentano l'uso temporaneo dello stesso, l'Amministrazione comunale darà comunicazione all'Associazione sportiva concessionaria con un preavviso di almeno 90 giorni.

ART. 12

Le parti convengono che in seno al Consiglio Direttivo delle associazioni, a solo titolo consultivo, sia consentita la presenza del delegato allo sport del Comune, a maggior garanzia di una buona gestione della cosa pubblica.

ART. 13

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile.

IL RESPONSABILE SETTORE

IL PRESIDENTE A. S. D.

Mario Baroni

Campetella Michela

**Pareri ex art. 49 e 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive
variazioni**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto e attesta la copertura finanziaria.
Muccia, 02-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Baroni)

PARERE DI Regolarita' tecnica LL.PP.

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE FAVOREVOLE** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.
Muccia, 02-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)

IL PRESIDENTE
F.to Mario Baroni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 05-12-2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e contestualmente comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to SILVANO SECCACINI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 02-09-2020 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GIULIANA APPIGNANESI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Muccia,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*GIULIANA APPIGNANESI*)